

Accoglimento totale n. cronol.

del  
RG n.

Repert. n.



**Tribunale di Padova**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g.                      I promosso con ricorso depositato  
in data 13.06.2024

da

nato a                      il                      con gli avv.ti Maria Francesca  
Albertini

ricorrente

**nei confronti di**

nato a                      il                      con gli  
avv.ti                      e

resistente

il Giudice dott.ssa Barbara De Munari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/10/2024,  
esaminati gli atti e i documenti di causa,  
analizzate le questioni controverse  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con atto introduttivo depositato in data 13.06.2024 il ricorrente  
proponeva ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. deducendo:

- di essere un artista noto tra i principali esponenti dell'arte ottico-cinetica italiana e internazionale;
- di aver realizzato circa 3200 opere le quali, previamente sottoscritte e numerate, di volta in volta e con l'ausilio del figlio                      , venivano riprodotte fotograficamente e raccolte in un archivio;
- che da tempo detto archivio era custodito presso l'abitazione coniugale di Via n.                      : (doc. n. 1), nella quale abitava con la moglie                      fino alla separazione (doc. n. 1a certificato di famiglia);



- che detto materiale, organizzato in diversi raccoglitori, era riposto in una libreria e suddiviso per tipologia (“torsioni” - “ottico cinetici” – “politipi” – “assemblaggi” ecc.) come da documentazione fotografica;
- che il 9 ottobre 2023, mentre si trovava fuori dalla propria abitazione e a sua insaputa, veniva asportato l’archivio dall’unità immobiliare (doc. n. 3);
- che la moglie gli riferiva che la sottrazione era stata opera del figlio
- che le richieste di restituzione avanzate nei confronti del figlio in via bonaria erano state inutili.

Tanto evidenziato, il ricorrente chiedeva ordinarsi con decreto *inaudita altera parte* l’immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso dell’archivio delle certificazioni di autenticità delle opere (n. 3200); nel merito accertarsi e dichiararsi che la condotta posta in essere da parte del figlio rappresentava uno spoglio illegittimo e/o comunque una molestia dell’esercizio di un diritto e, per l’effetto, ordinarsi la reintegra nel pieno possesso dell’archivio.

Con decreto depositato in data 01.07.2024 il Giudice, ritenuta allo stato l’insussistenza dei presupposti per l’emissione di provvedimento *inaudita altera parte*, fissava per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti l’udienza del 10.10.2024.

Si costituiva in data 04.10.2024 il resistente che contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto e in particolare rappresentava:

- che la legittima proprietaria dell’Archivio era l’Associazione Culturale – Archivio , avendo quest’ultima provveduto alla creazione dell’intero archivio mediante l’attività di mappatura delle opere d’arte dell’artista risalenti sia al periodo ante 2012, che post 2012, di riproduzione fotografica, nonché alla protocollazione;
- che, pertanto, la creazione dell’Archivio era da attribuirsi esclusivamente all’Associazione Culturale – Archivio
- che l’Associazione Culturale – Archivio aveva tra i poteri espressamente previsti quello di “costituire e gestire l’Archivio ufficiale per la registrazione delle opere del Maestro . ” (cfr. doc. 4);
- che lo stesso , pur ricoprendo la carica di Presidente dell’Associazione, è soggetto autonomo dall’associazione;
- che e la di lui moglie , fin dal loro matrimonio e sino al mese di settembre 2023, avevano coabitato nell’abitazione di proprietà del primo, sita a in via



- che a seguito della manifesta intenzione del ricorrente di separarsi, entrambi i coniugi si trasferivano in altre abitazioni;

- che in data 9/10/2023, l'Associazione Culturale – Archivio \_\_\_\_\_ nella persona del Presidente Sig. \_\_\_\_\_ decideva, previa delibera (doc. 15), di trasferire altrove l'archivio di cui era proprietaria a causa della decisione di \_\_\_\_\_ di porre in vendita l'abitazione di via \_\_\_\_\_

Tanto evidenziato in fatto, parte resistente eccepiva:

1. in via pregiudiziale di rito il difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ in quando questi avrebbe provveduto legittimamente, quale Presidente dell'Associazione Culturale – Archivio \_\_\_\_\_, a trasferire l'Archivio medesimo presso la sede dell'associazione e che pertanto, l'azione avrebbe dovuto essere promossa nei confronti dell'Associazione Culturale – Archivio \_\_\_\_\_ e non nei confronti di \_\_\_\_\_ personalmente;
2. nel merito l'assenza di possesso dei beni da parte del ricorrente in quanto l'Associazione, essendo piena ed esclusiva proprietaria dell'Archivio, ne aveva il pieno possesso;
3. che l'archivio veniva tenuto presso l'abitazione di via \_\_\_\_\_ per comodità e agevole consultazione e in assenza di *animus possidendi* in capo ad \_\_\_\_\_;
4. l'assenza di uno spoglio avendo \_\_\_\_\_, quindi l'Associazione, posto in essere un atto del tutto legittimo, consistito nel ricollocare l'Archivio in altro luogo più rispondente alle necessità dell'Associazione;
5. l'insussistenza di qualsivoglia danno e/o molestia nei confronti dell'artista come conseguenza del preteso spoglio poiché la consultazione dell'Archivio sarebbe sempre costantemente garantita all'Artista, potendo quest'ultimo recarsi presso la sede dell'Associazione Culturale.

Parte resistente \_\_\_\_\_ concludeva pertanto chiedendo in via principale nel merito il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, con vittoria di spese e onorari di causa.

\*\*\*\*

All'udienza del 10.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti comparivano mediante note scritte nelle quali si riportavano a quanto già dedotto ed evidenziato in atti, insistendo nelle rispettive istanze istruttorie e il Giudice si riservava.

\*\*\*\*



Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che di seguito si esporranno.

### 1. Sulla legittimazione passiva di

Parte resistente eccepisce l'inammissibilità dell'azione avanzata dal ricorrente per difetto di legittimazione passiva di . . . . . in quanto quest'ultimo avrebbe provveduto in qualità di "Presidente dell'Associazione Culturale – Archivio . . . . ." a trasferire l'Archivio presso la sede dell'Associazione Culturale – Archivio . . . . . in adempimento di una specifica delibera assembleare e tenuto conto del fatto che possesso e proprietà spettavano esclusivamente all'associazione suddetta.

L'eccezione non coglie nel segno.

È unanime la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che poiché spoglio e turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile anche a soggetti diversi, l'uno quale esecutore materiale e l'altro quale autore morale (ed è tale anche il soggetto che dell'atto lesivo si giovi), sussista la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili (*ex plurimis* Cass civ. 11916/2000). Invero, anche nel caso in cui spoglio o turbativa siano imputabili a più soggetti, si configurano, vertendosi in tema di fatto illecito, responsabilità individuali di ogni singolo autore, che può perciò essere convenuto nel giudizio possessorio senza necessità della partecipazione al giudizio degli altri e che è conseguentemente tenuto a stare in giudizio per rispondere del suo operato senza possibilità di coinvolgere nel giudizio gli altri autori, ai quali l'attore non abbia esteso la domanda (*ex plurimis* Cass. civ. 7524-1994). *A fortiori*, non essendo contestato, nel caso *de quo*, che la condotta sottrattiva sia stata materialmente realizzata da parte resistente . . . . ., autore materiale dello spoglio, il ricorrente ha correttamente promosso l'azione possessoria nei confronti dello *spoliator*.

In ogni caso, si sottolinea che l'Associazione Culturale – Archivio . . . . . non ha personalità giuridica in quanto trattasi di associazione non riconosciuta ed agisce attraverso la persona dei suoi membri, pertanto non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo al resistente.

### 2. Sui presupposti per l'esperimento dell'azione possessoria



Preliminarmente si osserva che le azioni di reintegrazione e di manutenzione tutelano il possesso al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro atti di spoglio violenti e clandestini e di molestia e per evitare il turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (*ex multis* Cass. civ. 8075/2003).

Quanto alla natura dell'azione esercitata, si rammenta che l'azione di reintegrazione trova i suoi presupposti nell'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e nel compimento di un'azione configurabile come spoglio. Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa-effetto fra la condotta dello spogliatore e la lesione possessoria. Ai sensi dell'art. 1168, 2° co., inoltre, è concessa anche a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Detta azione può dunque essere esercitata dal possessore a seguito di uno spoglio violento od occulto entro l'anno dall'avvenuto spoglio. Inoltre, se lo spoglio è clandestino il termine decorre dal giorno della sua scoperta.

Tanto premesso, risulta fondata la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da parte ricorrente mediante la restituzione delle certificazioni di autenticità delle opere (n. 3200), certificati che sono sempre stati conservati e riposti nell'abitazione coniugale di via

Invero, le foto depositate sub. doc. 2 da parte ricorrente (supporto usb), e non contestate da controparte, ritraggono un mobile a scaffali (libreria) dove all'interno sono riposti dei faldoni-raccoglitori, suddivisi per tipologia "torsioni, ottico cinetici, politipi, assemblaggi".

Detto materiale, di cui parte ricorrente oggi chiede la restituzione, è sempre stato conservato all'interno dell'abitazione coniugale di di via , dove questi viveva con la moglie .

Sul punto, parte resistente nulla contesta.

eccepisce invece l'insussistenza dell'*animus possidendi* in capo ad affermando che la collocazione dell'archivio presso l'abitazione di questi sita in alla via non sarebbe accostabile ad una situazione di possesso, bensì a ragioni di mera opportunità logistica a favore e nell'interesse dell'Associazione che avrebbe sempre detenuto la proprietà e il possesso dell'archivio. Parte resistente, tuttavia, non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto ha



genericamente allegato che nell'atto costitutivo dell'associazione la sede sociale risultava essere in via \_\_\_\_\_ e che la realizzazione dell'archivio vedeva mappate opere del maestro \_\_\_\_\_ risalenti sia al periodo ante 2012, sia al periodo post 2012, ma non ha fornito alcun supporto probatorio sul punto.

Dalla consultazione dell'archivio digitale prodotto sub doc. 16, depositato su supporto usb, risultano invece autentiche create in data antecedente al 2012, circostanza atta a supportare che il ricorrente ha iniziato personalmente l'attività di certificazione e catalogazione delle opere dando vita all'archivio, lo ha sempre considerato propria proprietà, vi ha avuto sempre il libero accesso, apponendo le necessarie sottoscrizioni sulle autentiche.

Quanto alla circostanza per cui il resistente avrebbe asportato i certificati dall'abitazione coniugale del padre, orientato o mosso da esigenze di porre in sicurezza le certificazioni poiché questi era in procinto di vendere l'immobile, circostanza rappresentata da parte resistente e atta a far ritenere l'assenza dell'*animus spoliandi* nella condotta posta in essere da \_\_\_\_\_, si osserva che nulla è stato provato in atti.

Infatti, dai documenti depositati emerge che la casa di via \_\_\_\_\_ è stata venduta in data 23.09.2024 a rogito notaio \_\_\_\_\_ a distanza di quasi 12 mesi dal momento in cui il resistente ha realizzato la condotta distrattiva. Inoltre, al punto 4 dell'atto di compravendita le parti hanno dichiarato che il corrispettivo è stato pagato mediante tre assegni circolari emessi dalla " \_\_\_\_\_ " rispettivamente in data 07.06.2024 e 20.09.2024 e due assegni circolari emessi dalla " \_\_\_\_\_ ." in data 17.09.2024, a ridosso della conclusione del contratto.

*A fortiori*, nel documento n. 18 si dà atto che \_\_\_\_\_ ha trasferito la propria residenza nel mese di dicembre 2023, e fino a quel momento ha continuato ad abitare nella casa di via \_\_\_\_\_

Appare pertanto inconsistente la tesi formulata da parte resistente di aver asportato e cambiato la collocazione dei certificati di autenticità delle opere per evitare che venissero perdute "essendo il padre in procinto di vendere la casa familiare", in quanto l'effettivo trasferimento della proprietà dell'abitazione è avvenuto quasi un anno dopo.

Quanto all'*animus spoliandi*, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che caratteristica necessaria e sufficiente per la sua configurabilità sia la consapevolezza dell'autore di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, sì che esso (*l'animus*) non può dirsi escluso neppure dal convincimento dello *spolians* di esercitare un proprio diritto (*ex multis* Cass. civ., n. 2667.2001). Può



legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'*animus spoliandi* in conseguenza del solo fatto di aver privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto.

E' infatti pacifico che anche colui che, se consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, violentemente o clandestinamente, a proprio vantaggio, la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, è passibile di azione di reintegrazione, essendo, in tali casi, l'*animus spoliandi in re ipsa*, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto in continenti, vale a dire nell'immediatezza di un subito e illegittimo attacco al proprio possesso (*ex multis*, Cass. civ., 13270/2009). Si ritiene quindi che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato, onere che grava sul convenuto e non sullo spogliato, il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso (Cass. civ. 2957/2005), consenso della cui esistenza parte resistente non ha fornito prova.

Inconferente sul punto risulta l'allegazione fatta da parte resistente secondo cui la consultazione dell'archivio sarebbe "sempre e costantemente garantita all'artista, potendo quest'ultimo recarsi presso la sede dell'Associazione Culturale, la quale non ha mai opposto alcun diniego alla richiesta del medesimo di avervi accesso".

Quanto, infine, all'eccezione sollevata da parte resistente *feci sed iure feci*, si rileva che trattasi di eccezione inammissibile in quanto tendente a far valere non già lo *ius possessionis*, cioè l'esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo *ius possidendi*, e cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo, con la conseguenza che deve escludersi che, in sede possessoria, la prova del possesso possa desumersi dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l'esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo (*cf.* Cass. civ. 4198/2016).

Parte resistente ha agito mirando a far accertare il proprio diritto sul bene medesimo, soffermandosi ad analizzare i diversi modi di acquisto della proprietà dei certificati di autenticità delle opere d'arte, ma non ha provato di aver agito nell'ambito della propria relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene in punto possesso quale situazione di fatto (*ex plurimis*, Cass. civ. 1795/2007).



Infine, sussiste altresì il requisito della clandestinità in quanto parte ricorrente ha riferito, sin dal primo atto introduttivo del giudizio, di aver appreso telefonicamente dalla propria moglie \_\_\_\_\_ che l'archivio fotografico era stato prelevato dal figlio \_\_\_\_\_, senza averne avuto preventiva comunicazione e detta circostanza non è stata contestata da controparte; pertanto la privazione del potere di fatto sul bene è accaduta all'insaputa del possessore, il quale ne è venuto a conoscenza solo in un momento successivo (*ex multis* Cass. civ. 3674 del 1999).

Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente. Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 37/18, far riferimento allo scaglione "indeterminabile - complessità bassa" relativo ai procedimenti cautelari e ritenuta congrua l'applicazione dei valori minimi (attesa la mancanza di questioni di particolare complessità) ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo in € 1.615,00

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in persona del giudice monocratico dott.ssa Barbara De Munari, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. in accoglimento del ricorso ordina a \_\_\_\_\_ la reintegra del ricorrente nel possesso dell'archivio delle certificazioni di autenticità delle opere di cui al ricorso introduttivo;
2. condanna il resistente \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese legali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.615,00 oltre accessori come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.

Si comunichi.

Così deciso in Padova il 29.10.2024.

Il Giudice

dott.ssa Barbara De Munari

